



Messa sul mercato di sostanze, preparati e oggetti durante fiere, esposizioni e altre manifestazioni.

INTRODUZIONE

Questa scheda si rivolge alle persone che desiderano immettere sul mercato⁽¹⁾ in Svizzera delle sostanze o dei preparati pericolosi così come degli oggetti che contengano tali sostanze.

Secondo la Legge sui prodotti chimici (LPChim, RS 813.1 del 15 dicembre 2000), le sostanze, i preparati o i miscugli che sono stati **valutati, classificati, imballati, etichettati** secondo il GHS (Global Harmonised System) e che, a secondo del caso, sono accompagnati da una **scheda di dati di sicurezza**, possono essere messi sul mercato da un fabbricante⁽²⁾, importatore o commerciante.

A determinate condizioni di quantità e pericolosità, la vendita in Svizzera deve essere **comunicata obbligatoriamente** all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) (Cfr. rubrica comunicazione).

Nel caso di oggetti⁽³⁾ che contengono delle sostanze pericolose (composti pericolosi), il fabbricante⁽²⁾ deve valutare se essi possano mettere in pericolo l'ambiente o indirettamente l'essere umano nel momento in cui sono utilizzati conformemente all'uso previsto (o prevedibile) o al momento del loro smaltimento.

PRATICHE AMMINISTRATIVE CHE GLI ESPOSITORI DEVONO ASSOLUTAMENTE RISPETTARE

Comunicazione delle sostanze o dei preparati

Il fabbricante⁽²⁾ deve comunicare all'organo di notifica (Ufficio federale della sanità pubblica - 3003 Berna (tel. +41(0)31.322.73.05 - www.bag.admin.ch/anmeldestelle):

- ☞ tutte le sostanze e i preparati pericolosi, PBT o vPvB⁵, al più tardi 3 mesi dopo la prima messa sul mercato, se si prevede di commercializzare quantità superiori a 100 kg/a
- ☞ tutte le sostanze e i preparati classificati come molto tossici, tossici, CMR⁽⁴⁾, PBT o vPvB⁵ se si prevede che saranno immessi sul mercato in quantità superiore a 10 kg/a entro 3 mesi.
- ☞ i preparati classificati come non pericolosi, accessibili per il grande pubblico, ma che devono presentare una scheda di dati di sicurezza, entro 6 mesi se si prevede la loro messa sul mercato in quantità superiore a 100 kg/a.

Autorizzazione per i prodotti biocidi⁽⁶⁾

E vietato mettere sul mercato un prodotto biocida⁽⁶⁾ prima di avere ottenuto un'autorizzazione. I prodotti biocidi avicidi, piscicidi e contro altri vertebrati sono invece esclusi dall'autorizzazione, dalla registrazione o dal riconoscimento. I prodotti biocidi, regolamentati esclusivamente dalle legislazioni sui medicinali, derrate alimentari, mangimi per animali e prodotti fitosanitari, non sono interessati da questa direttiva.

L'autorizzazione, la registrazione o il riconoscimento di un prodotto biocida sono concessi a una persona definita, a titolo personale e sono incedibili ad altre persone.

Solamente le persone che hanno il loro domicilio, la loro sede sociale o una succursale in Svizzera possono richiedere un'autorizzazione, una registrazione o un riconoscimento (validi per una durata limitata).

Il titolare di questi permessi deve trasmettere spontaneamente e immediatamente all'organo di notifica, ogni nuova informazione concernente il proprio prodotto biocida.

Autorizzazione per i prodotti fitosanitari

I prodotti fitosanitari possono essere messi in circolazione solamente se sono autorizzati dall'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG).

Le esigenze generali richieste per la messa sul mercato di prodotti fitosanitari sono regolamentate dall'Ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF, RS 916.161).

Solo le persone che hanno il loro domicilio, la loro sede sociale o una succursale in Svizzera possono richiedere un'autorizzazione con l'inoltro di un dossier.

Omologazione dei concimi

I concimi devono essere omologati (autorizzati) dall'UFAG prima della loro messa sul mercato. Per alcuni tipi di concimi vi sono delle procedure semplificate.

L'Ordinanza sui concimi (OCon, RS 916.171) presenta delle disposizioni specifiche sull'etichettatura. Per certi tipi di concime esistono delle disposizioni sull'omologazione e sull'annuncio. I diversi tipi di concime sono descritti nell'Ordinanza sul libro dei concimi (RS 916.171.1)

Commercio di oli essenziali

Gli oli essenziali di origine naturale e gli oli profumati soggiacciono alla Legge sui prodotti chimici dal momento in cui essi rientrano nel suo campo d'applicazione. Per ulteriori informazioni ci si può riferire alla scheda D05.

Scheda di dati di sicurezza (SDS)

Prima della consegna di preparati o di sostanze pericolose deve essere allestita una scheda di dati di sicurezza.

Una SDS deve essere allestita per i preparati che contengono una concentrazione $\geq 1,0\%$ del peso per i preparati non gassosi e $\geq 0,2\%$ del volume per i preparati gassosi, per una sostanza pericolosa per la salute, per l'ambiente o per una sostanza con un valore limite fissato nella direttiva 2000/39/CE. Bisogna inoltre redigere una SDS per le sostanze PBT o vPvB, per le sostanze che appaiono nell'allegato 4 dell'OPChim e per i preparati che contengono più del 0,1% del peso di una sostanza PBT o vPvB.

La SDS mira a informare le persone che, **a titolo professionale o commerciale**, utilizzano sostanze o preparati.

La SDS deve essere consegnata gratuitamente in una delle lingue ufficiali svizzere desiderata dall'utilizzatore al momento della fornitura a titolo professionale.

Pubblicità e campioni

La pubblicità relativa alle sostanze, ai preparati e agli oggetti non deve suscitare un'impressione sbagliata sulla natura dei pericoli che essi rappresentano per l'essere umano e l'ambiente né sulla loro ecocompatibilità. Non deve inoltre suggerire un uso e uno smaltimento non conformi.

Termini come "*degradabile*", "*ecologico*", "*ecocompatibile*", "*non pericoloso per le acque*" possono essere impiegati solo se l'affermazione viene giustificata.

Chiunque faccia pubblicità per delle sostanze o per dei preparati pericolosi che il grande pubblico ha la possibilità di comprare senza aver visto precedentemente l'etichettatura, deve indicare le loro proprietà pericolose in modo comprensibile e chiaramente leggibile o udibile.

Solo i prodotti biocidi, i prodotti fitosanitari e i concimi autorizzati, registrati o riconosciuti possono essere pubblicizzati.

La pubblicità per un prodotto biocida non deve mai essere presentata in modo tale che possa indurre in errore per quel che concerne i rischi che il prodotto rappresenta per l'essere umano e per l'ambiente. Termini come "*prodotto biocida a basso rischio*", "*non tossico*" o "*non nuoce alla salute*" sono vietati.

La pubblicità per un prodotto biocida deve essere presentata mettendo ben in evidenza i seguenti aspetti :

- a) *"Utilizzate i biocidi con precauzione"*; il termine *"biocida"* può essere sostituito dal tipo di prodotto corrispondente secondo l'allegato 10 dell'Ordinanza sui prodotti biocidi (OBioc - RS 813.12);
- b) *"Prima dell'uso, leggere l'etichetta e le informazioni riguardanti il prodotto"*

I campioni di sostanze, di preparati e di prodotti biocidi molto tossici, tossici o corrosivi non possono essere consegnati al grande pubblico.

Stoccaggio

Le sostanze e i preparati particolarmente pericolosi che sono forniti al grande pubblico non possono essere venduti al servisol (cfr. tabella A).

I preparati pericolosi devono essere depositati in modo chiaro e ordinato lontano da derrate alimentari, da mangimi per animali o da medicinali.

Devono essere depositati separatamente gli uni dagli altri per evitare che possano interagire provocando reazioni pericolose.







Esigenze, restrizioni o divieti

Alcune sostanze, o preparati sono sottoposti a esigenze, restrizioni o divieti supplementari che si basano sulla composizione, l'etichettatura ecc. Ciò è il caso ad esempio per la lisciva e per i prodotti di pulizia. Tutte queste informazioni si possono trovare negli allegati dell'Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti i prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81). Ulteriori informazioni si possono trovare sul sito: <http://www.bafu.admin.ch/chemikalien/01410/01412/index.html>.

Per le sostanze e i preparati che sono etichettati come *"tossico"*, *"esplosivo"* o *"corrosivo"* con la frase R35 (provoca gravi ustioni) e preparati per l'autodifesa devono essere registrati dei dati se forniti al grande pubblico. Durante la fornitura si verifica l'identità dell'utilizzatore, il quale deve essere informato sulle misure di protezione necessarie e sul metodo di smaltimento conforme alle prescrizioni.

Le sostanze o i preparati particolarmente pericolosi che possiedono le proprietà elencate nella tabella A e i preparati per l'autodifesa, non possono essere venduti al servisol e la loro fornitura è vietata ai minorenni (salvo per l'uso professionale o commerciale) come pure alle persone interdette.

Tabella A (sostanze e preparati particolarmente pericolosi)

	T+, molto tossico		T, tossico		C, corrosivo
	E, esplosivo		F, facilmente infiammabile con frasi R15 o R17		N, pericoloso per l'ambiente con frase R50/53 (in imballaggi contenenti più di 1 kg)
Con una delle frasi R seguenti: R1, R4, R5, R6, R16, R44		Le sostanze PBT e vPvB ⁵ e i preparati che contengono $\geq 0,1\%$ di una tale sostanza		Sostanze che figurano nell'allegato 4 dell'OPChim e i preparati che contengono $\geq 0,1\%$ di una tale sostanza	
Tutti i prodotti destinati all'autodifesa (p. es. spray al pepe)					

Come indicato nella tabella B, la fornitura al grande pubblico di prodotti chimici particolarmente pericolosi è vietata:

Tabella B



T+, tutti i prodotti chimici molto tossici



- T, con frasi R45, R46, R60 o R61 (proprietà CMR)**
- prodotti biocidi con T, tossico
- prodotti fitosanitari con T, tossico

* Altri divieti di fornitura sono menzionati per alcune sostanze nell'Ordinanza sulla riduzione dei rischi legati a prodotti chimici (ORRPChim)

** CMR : cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione (categorie 1 e 2)

Etichettatura

L'etichettatura di sostanze e di preparati deve essere conforme alle disposizioni dell'Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim, RS 813.11). L'etichettatura deve essere formulata almeno in due lingue ufficiali. Devono essere indicati nome, indirizzo e numero di telefono del fabbricante svizzero.

Se le sostanze o i preparati non sono destinati alla fornitura del grande pubblico, il nome del fabbricante può essere sostituito con il nome della persona responsabile della messa sul mercato nel SEE. Dal 1° febbraio 2009, i prodotti chimici etichettati secondo il GHS (Global Harmonized System) possono essere forniti unicamente a **professionisti**.

DEFINIZIONI

(1) Cosa s'intende per messa sul mercato?

L'importazione a titolo professionale o commerciale è considerata come una messa sul mercato.

(2) Chi è considerato fabbricante?

1. chiunque abbia domicilio, sede sociale o una succursale in Svizzera e che, a titolo professionale o commerciale, fabbrica, produce o importa delle sostanze, dei preparati o degli oggetti,
2. può anche essere considerato fabbricante chiunque si procuri in Svizzera delle sostanze, dei preparati o degli oggetti fornendoli a titolo commerciale senza modificarne la composizione:
 - a proprio nome e senza indicare il nome del fabbricante d'origine,
 - con il proprio nome commerciale,
 - in un imballaggio diverso da quello previsto dal fabbricante d'origine,
 - per un uso differente;
3. se una persona fa fabbricare in Svizzera una sostanza, un preparato o un oggetto da terzi, è da considerarsi fabbricante se ha il proprio domicilio, sede sociale o succursale in Svizzera.

(3) Cos'è un oggetto?

Prodotto composto da una o più sostanze (o preparato) che, al momento della fabbricazione, ha una forma, una superficie o una consistenza specifiche e di cui l'utilizzo sia determinato soprattutto dalla sua natura fisica piuttosto che dalla sua composizione chimica.

(4) Cosa s'intende per sostanze CMR?

CMR si riferisce alle sostanze e ai preparati cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione.

(5) PBT e vPvB

Sono considerate persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) e molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) le sostanze che soddisfano i criteri stabiliti nell'allegato XIII del regolamento CE 1907/2006.

(6) Cos'è un prodotto biocida ?

Le sostanze attive o i preparati che contengono una o più sostanze attive nella forma in cui esse sono fornite all'utilizzatore, che sono destinate a distruggere, a repellere o a rendere inoffensivi gli organismi dannosi, sono considerate prodotti biocidi. Gli oggetti che contengono o liberano delle sostanze attive destinate ad agire su organismi dannosi al di fuori di essi sono pure considerati biocidi.

Ulteriori informazioni e schede

Ulteriori schede su diversi temi riguardanti la legislazione sui prodotti chimici sono reperibili sul sito www.chemsuisse.ch o presso il proprio [ufficio cantonale](#).

Ulteriori informazioni si trovano sul sito: www.cheminfo.ch.